



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 20 /2022

OGGETTO: D.l. 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore – Modalità attuative differenziate nei confronti di coloro i quali “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”

Il Presidente

rilevato che le prime disposizioni concernenti l'obbligo, in particolare, per i dipendenti pubblici, di possedere e di esibire, su richiesta datoriale, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono state impartite, quanto agli immobili e al Personale di competenza, con il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021 (D.l. 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* – Modalità attuative);

che l'art. 3 d.l. n. 1 del 2022 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), novellando l'art. 9-*sexies* d.l. 22.4.2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, in l. 17.6.2021, n. 87, ha sancito, mediante disposizioni dedicate e sino al 31 marzo 2022, una progressiva estensione della pratica vaccinale ai fini dell'espletamento di attività e del compimento di atti;

che, in conseguenza, dal 10 gennaio 2022, la titolarità e l'esibizione della “certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”, costituisce un presupposto necessario per l'accesso agli Uffici Giudiziari anche per i Difensori, i consulenti tecnici e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia;

che, al riguardo, le disposizioni attuative per il Tribunale di Foggia sono state impartite mediante il decreto presidenziale n. 1 del 10.1.2022;

Gentile

che, sopravvenuto il d.p.c.m. 21.1.2022, la titolarità e l'esibizione della "certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" è divenuto presupposto necessario per l'ingresso nei "pubblici uffici", compresi gli Uffici giudiziari, da parte dei soggetti estranei all'Amministrazione per fini diversi dalla partecipazione alle attività processuali come testimoni o come parti;

che da quest'ultima evoluzione della normativa sono stati esclusi gli accessi "per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisprudenziale per cui è necessaria la presenza della persona convocata";

che, al riguardo, le disposizioni attuative per il Tribunale di Foggia sono state impartite mediante il decreto presidenziale n. 14 in data 1.2.2022;

che un'ulteriore "estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro" è prevista, "a decorrere dal 15 febbraio 2022", dall'art 4 *quinquies* d.l. 1.4.2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, in l. 28.5.2021, n. 76), aggiunto dall'art. 1 d.l. n. 1 del 2022, e consiste nell'obbligo, per coloro i quali "abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età", di possedere e di esibire, su richiesta datoriale, il c.d. "green pass rafforzato" ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro;

che, precisamente, questa regola:

I) – riguarda "i soggetti" ultracinquantenni "ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale"; cioè i Magistrati Professionali e Onorari, i Giudici Popolari, i Difensori, i consulenti tecnici e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia (art. 9-*sexies*, 1° e 4° comma, d.l. 52/21, cit.), nonché il Personale Amministrativo e "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni" (art. 9-*quinquies*, 1° e 2° comma, d.l. 52/21, cit.), come sono, per esempio, gli addetti al bar, alla manutenzione e alle pulizie;

II) – si riferisce selettivamente (art. 9, 2° comma, lettere "a", "b", "c-*bis*", d.l. 52/21, cit.) alle "certificazioni verdi COVID-19" che attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;

c-*bis*) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima

dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo”;

III) – esclude, quindi, l’idoneità – per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale” dei soggetti ultracinquantenni – del “test antigenico rapido o molecolare” (art. 9, 2° comma, lettere “c”);

IV) – non modifica i casi soggettivi di esenzione (le persone non sottoposte alla campagna vaccinale, ad esempio, per motivo di salute o per l’età), nè le conseguenze sul piano negoziale derivanti dall’indisponibilità delle predette “certificazioni verdi COVID-19” (allontanamento, assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto, perdita *pro tempore* di ogni compenso), nè le sanzioni (amministrative, disciplinari) comminate nel caso di illegittimo accesso al luogo di lavoro;

dovendosi, quindi, impartire ulteriori disposizioni attuative per il Tribunale di Foggia;

considerato che non risulta modificata l’interpretazione del Ministero della Giustizia che “individua ... nel Procuratore Generale presso la Corte d’Appello il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, come tale tenuto a verificare, eventualmente mediante delegati, il rispetto delle disposizioni”, in particolare, nei confronti del “personale di Magistratura”;

che, allo stato, questo Tribunale non è stato investito di deleghe;

ritenuta la perdurante validità ed efficacia dell’esenzione totale *ex lege* riferita “ai testimoni e alle parti del processo”;

viste le circolari del Ministero della Giustizia pervenute:

A) il 14.1.2022 (“Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure organizzative”), secondo cui la normativa, quanto ai Difensori, deve “avere applicazione ampia, intesa come riferita agli Avvocati e ai liberi professionisti che abbiano necessità di accedere agli Uffici giudiziari per qualsiasi necessità inerente alla loro professione”, per cui “il controllo all’ingresso ... deve essere limitato alla verifica della qualifica professionale”, senza la necessità di un “accertamento delle specifiche ragioni dell’accesso all’Ufficio giudiziario”;

B) il 17.1.2022 (Misure organizzative connesse al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ... Indicazioni operative per il controllo del *green pass* negli Uffici giudiziari), secondo cui, nei confronti dei dipendenti del Ministero della Giustizia, deve essere privilegiato il “controllo del *green pass*” “attraverso il portale NOIPA” e “la casella di posta elettronica supporto.greenpass.dog@giustizia.it”;

DISPONE

— a parziale modifica del decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021 e del decreto presidenziale n. 1 del 10.1.2022, che, dal 15 febbraio 2022, nei confronti dei soggetti

ultracinquantenni d'anzianità sub I), in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari e al Procuratore della Repubblica in sede, l'accesso al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio (sede principale del Tribunale), allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l'Ufficio UNEP) e allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l'Ufficio del locale Giudice di Pace), sia consentito previa verifica della titolarità di una delle "certificazioni verdi COVID-19" d'anzianità sub II) lettere a), b), c-bis);

— a parziale modifica del decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021 e del decreto presidenziale n. 1 del 10.1.2022, che, nei confronti di tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia che svolgono funzioni amministrative presso il Tribunale di Foggia e gli Uffici del Giudice di Pace nelle sedi di cui al punto che precede, sia infracinquantenni sia ultracinquantenni, il controllo sia effettuato innanzitutto "attraverso il portale NOIPA" e "la casella di posta elettronica supporto.greenpass.dog@giustizia.it";

C O N F E R M A


— nel resto il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021 e il decreto presidenziale n. 1 del 10.1.2022;

— interamente il decreto presidenziale n. 14 in data 1.2.2022.

Si comunichi: al Presidente della Corte d'Appello di Bari; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari; ai Magistrati Professionali e Onorari in organico; al Procuratore della Repubblica in sede; a tutti i Giudici di Pace del Circondario; all'Ufficio di Sorveglianza; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; al Dirigente Amministrativo; a "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; al Comando delle guardie particolari giurate del servizio di vigilanza; al RSPP e al Medico Competente; alle Organizzazioni Sindacali; mediante inserimento nel sito *internet* dell'Ufficio.

Foggia 14 febbraio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Deposito il 14 FEB. 2022
Prot. n. 250 Iuh.



IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

